
LEZIONI SUL DIRITTO

**ANTONIO
CAVAGNARO**

**8. DIRITTO PRIVATO
DIRITTO CIVILE
soggetti, famiglia, successioni**



I soggetti dell'attività giuridica

Persona fisica

Essere umano nato vivo, centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.

Enti giuridici - Organizzazioni collettive

▪ Persone giuridiche

Complessi organizzati di persone e beni, rivolto ad uno scopo, al quale l'ordinamento riconosce la «personalità giuridica».

▪ Soggetti di diritto (enti senza «personalità giuridica»)

Complessi organizzati di persone e beni, rivolto ad uno scopo, che l'ordinamento riconosce come soggetti di diritto sia pure senza attribuzione della «personalità giuridica».

Personalità giuridica

Caratteristiche principali della «personalità giuridica» (v. *infra*):

- autonomia patrimoniale perfetta
- limitazione di responsabilità (per le obbligazioni dell'ente) dei singoli componenti.

La persona fisica

☐ Capacità giuridica

- Attitudine di un soggetto di essere titolare di rapporti giuridici, ossia di diritti ed obblighi (art. 1 c.c.).
- Per le persone fisiche si acquista con la nascita e cessa con la morte.
- In via eccezionale, l'ordinamento attribuisce
 - ai nascituri concepiti la capacità di ricevere per causa di morte e per donazione
 - ai nascituri non concepiti la capacità di ricevere per causa di morte con vocazione testamentaria e per donazione
- Perdita della capacità giuridica: commorienza, scomparsa (fatto), assenza (scomparsa per 2 anni), morte presunta (scomparsa per 10 anni).

☐ Capacità di agire

- Attitudine di un soggetto a compiere atti idonei a costituire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica.
- Per la persona fisica si acquista con il conseguimento della idoneità a curare autonomamente i propri affari ed interessi, ossia quella condizione di maturità psico-fisica (piena capacità di intendere e di volere, c.d. capacità naturale) che il Legislatore presume si raggiunga con il compimento del diciottesimo anno di età (art. 2 c.c.).
- Limitazioni alla capacità di agire
 - incapacità legale:
 - assoluta (interdizione giudiziale – interdizione legale)
 - relativa (inabilitazione – emancipazione)
 - incapacità naturale o di fatto: gli atti sono annullabili (atti unilaterali, contratti, altri atti).

Gli istituti di protezione degli incapaci

Responsabilità genitoriale

- Potere-dovere (di natura personale e patrimoniale) spettante congiuntamente ai genitori di proteggere educare ed istruire i figli minorenni (e non emancipati) e di curare i loro gli interessi patrimoniali (art. 316 c.c.).
- Rappresentanza legale; amministrazione dei beni (art. 320 c.c.); usufrutto legale dei beni (art. 324 c.c.).

Tutela

- Tutore per minori (in caso di morte dei genitori o impossibilità di esercitare la responsabilità), interdetti (affetti da infermità di mente dichiarata con sentenza; pena accessoria dell'ergastolo o reclusione di almeno 5 anni – art. 32 c.p.).
- Ufficio di diritto privato diretto a realizzare un interesse di natura pubblica. Funzione di rappresentanza.
- Amministrazione: ordinaria (da solo), straordinaria (Giudice tutelare), disposizione (Tribunale). Annullabilità.
- Protutore: sostituisce il tutore e tutela il minore in caso di conflitto di interesse.

Curatela

- Curatela per gli inabilitati (affetti da infermità abituale non grave) ed i minori emancipati (sedicenni ammessi a contrarre il matrimonio).
- Funzione di assistenza: viene in rilievo solo per determinati atti e cura solo gli interessi patrimoniali.
- L'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Amministrazione di sostegno (art. 404 e ss. c.c.)

- Per persone che, per infermità o menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi.
- Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessari dell'amministratore (in base al decreto di nomina).

Sede giuridica della persona fisica

- Dimora / luogo in cui la persona si trova occasionalmente
- Residenza / luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale
- Domicilio / luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari o interessi.

Diritti della personalità

Personalissimi, assoluti, non patrimoniali, intrasmissibili, irrinunciabili, imprescrittibili

- Diritto alla vita e all'integrità fisica (art. 5 c.c.)
- Diritto all'onore e all'integrità morale
- Diritto alla riservatezza (*privacy*)
- Diritto all'immagine e all'identità personale
- Diritto alla libertà e alla esplicazione della propria attività
- Diritto al nome (e alla ditta in ambito economico)

La persona giuridica

Soggetti giuridici distinti ed autonomi rispetto alle persone componenti.

☐ Tipi di persone giuridiche

- Corporazioni (complesso organizzato di persone, prevale l'elemento personale)
 - Associazioni (con scopo interno – vantaggio per gli associati – di natura ideale)
 - Società (con scopo di lucro o mutualistico)
- Istituzioni (complesso organizzato di beni, prevale l'elemento patrimoniale)
 - Fondazioni (con scopo esterno – vantaggio per altri – con destinazione di un patrimonio privato a scopo di pubblica utilità)
 - Comitati (per la raccolta di fondi vincolati ad una determinata finalità)

☐ Elementi costitutivi della persona giuridica


- Corporazioni
 - Pluralità di persone
 - Patrimonio sufficiente per uno scopo comune ideale di natura non economica
- Istituzioni
 - Fondatori e organi direttivi
 - Patrimonio sufficiente per uno scopo determinabile e lecito

☐ Autonomia patrimoniale perfetta / il patrimonio della persona giuridica rimane distinto e separato da quello delle persone che la compongono. Per cui

- i beni della persona giuridica non appartengono alle persone componenti
- i creditori dell'ente non possono di regola rivalersi nei confronti dei singoli componenti (limitazione di responsabilità);
- il creditore del singolo socio/associato/componente non può aggredire il patrimonio dell'ente.


☐ Riconoscimento / Requisito formale per l'acquisizione della personalità giuridica: atto dell'autorità prefettizia o regionale (per le p.g. che operano in ambito regionale o nelle materie di competenza della Regione), consistente nella iscrizione nell'apposito registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura e dalle Regioni)

ENTI GIURIDICI



AUTONOMIA PATRIMONIALE

TUTTE LE ORGANIZZAZIONI HANNO UN'AUTONOMIA PATRIMONIALE, OSSIA UN PROPRIO PATRIMONIO, DISTINTO DAL PATRIMONIO DELLE PERSONE FISICHE SOTTOSTANTI



**SOLO LE PERSONE GIURIDICHE HANNO
AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, OSSIA
ASSOLUTA SEPARAZIONE E RECIPROCA INDIFFERENZA DEL PATRIMONIO
DELL'ENTE E DI QUELLI DEI SINGOLI PARTECIPANTI RISPETTO ALLE VICENDE
CHE POSSONO COLPIRLI**

**GLI ENTI SENZA PERSONALITA' GIURIDICA HANNO
AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA, OSSIA
PUR SUSSISTENDO UNA DISTINZIONE TRA PATRIMONIO DELL'ENTE E QUELLO
DEI COMPONENTI NON SI MANIFESTA MAI NELL'ASSOLUTA SEPARAZIONE E
INDIFFERENZA DEI PATRIMONI**

Cenni sul diritto di famiglia (1)

Insieme di norme che disciplinano gli *status* e i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia.

❑ Inquadramento normativo

- Art. 29 Cost.: famiglia definita come società naturale fondata sul matrimonio, il quale è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
- Riforma del diritto di famiglia (l. n. 151/1975): abrogate numerose disposizioni del codice civile in aperto contrasto con la Costituzione
 - completa parità giuridica (oltre che morale) dei coniugi
 - riconoscimento dei figli naturali, con identici diritti successori rispetto ai figli legittimi
 - scomparsa della dote e della patria potestà (potestà genitoriale: ora responsabilità genitoriale)
 - comunione legale come regime patrimoniale in assenza di diversa convenzione.

❑ Concetto di famiglia

- Famiglia legittima: formazione sociale fondata sul matrimonio, con i caratteri della esclusività, della stabilità e della responsabilità.
- Famiglia naturale o di fatto: persone di sesso diverso che convivono *more uxorio*
- Unione civile (l. n. 76/2016): formazione sociale, forma di convivenza tra persone dello stesso sesso.
- Coniugio/parentela/affinità.

❑ Matrimonio (negozio giuridico bilaterale)

- Atto (regolato dal diritto civile e dal diritto canonico): consenso che due persone di sesso diverso si scambiano dichiarando la volontà di unirsi in matrimonio
 - Matrimonio civile
 - Matrimonio concordatario (canonico/religioso con effetti civili: il Ministro di Culto è Ufficiale di Stato Civile)
- Rapporto (regolato esclusivamente dal diritto civile): rapporto giuridico di natura non patrimoniale che dall'atto di matrimonio dura sino alla morte di uno dei coniugi o sino allo scioglimento per divorzio.

Cenni sul diritto di famiglia (2)

Invalidità del matrimonio

- Nullità o annullabilità: mancanza dei requisiti e presenza di impedimenti matrimoniali (per es. vincolo di precedente matrimonio: nullità assoluta ed insanabile) o vizi del consenso. Matrimonio putativo.
- Inesistenza: mancanza di celebrazione, mancanza di consenso, persone dello stesso sesso.

Effetti del matrimonio

- Obbligo di coabitazione nella residenza familiare
- Obbligo di fedeltà
- Obbligo di assistenza morale e materiale.
- Obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, di mantenere, istruire ed educare la prole (responsabilità genitoriale).

Regime patrimoniale dei coniugi

- Comunione dei beni (regime legale: art. 177 c.c.): acquisiti dei coniugi (anche separati) compiuti durante il matrimonio.
- Separazione dei beni: mantenimento della titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
- Convenzioni matrimoniali (deroga al regime legale, con atto pubblico) / Comunione convenzionale
- Fondo patrimoniale / Impresa familiare / Azienda coniugale

Separazione personale dei coniugi

Viene meno la comunione spirituale con impossibilità di convivenza/coabitazione: sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvo quelli di assistenza e di rispetto.

- Separazione giudiziale
- Separazione consensuale
- Separazione di fatto

Scioglimento del matrimonio

- Matrimonio civile: scioglimento del matrimonio
- Matrimonio concordatario: cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico

Effetti personali (possibilità di contrarre nuovo patrimonio) / Effetti patrimoniali (perdita dei diritti successori).

Successione *mortis causa* (1)

❑ Definizione

- Successione in generale: si ha successione in un rapporto giuridico quando questo si trasmette, inalterato in tutti suoi elementi oggettivi, da un soggetto ad un altro.
- Successione *mortis causa*: quel fenomeno di sub-ingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti patrimoniali attivi e/o passivi a seguito della morte di quest'ultimo (detto comunemente «*de cuius*»).

❑ Tipi di successione *mortis causa*

- Successione a titolo universale (eredità): il successore subentra in tutti i rapporti patrimoniali del *de cuius*, con confusione dei due patrimoni (salva l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario).
- Successione a titolo particolare (legato): il successore subentra solo in determinati diritti patrimoniali (diritti reali o rapporti giuridici determinati che non vengono considerati quota del patrimonio del *de cuius*).

❑ Vocazione / Delazione / capacità a succedere

- Vocazione: il titolo in base al quale si succede (leggo o testamento)
- Delazione ereditaria: offerta del del patrimonio ereditario in toto o pro quota (legittima o testamentaria)
- Capacità a succedere: anche le persone fisiche concepiti o non concepite / le persone giuridiche possono accettare sempre con beneficio di inventario

❑ Distinzione tra eredità e legato

- Successione nel possesso: l'erede subentra nel possesso del *de cuius*, il legatario no (però può unire il suo possesso a quello del *de cuius*: accessione del possesso)
- Responsabilità per debiti ereditari: l'erede risponde ei debiti del *de cuius* anche con il proprio patrimonio (fatta salva l'accettazione con beneficio di inventario), il legatario no.
- Necessità di accettazione: la successione a titolo universale dell'erede richiede la manifestazione della volontà di accettazione (espressa o tacita); per il legatario no, fatta salva la possibilità di rinuncia.

Successione *mortis causa* (2)

□ Accettazione dell'eredità / Rinuncia

▪ Accettazione

- Accettazione pura e semplice: manifestazione di volontà del chiamato diretta all'acquisto dell'eredità (con confusione dei patrimoni) soggetta al termine ordinario di prescrizione;
 - espressa (atto pubblico o scrittura privata)
 - tacita (atti incompatibili con al volontà di non accettare)
 - presunta/legale (per es. art. 485 c.c.: chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari).
 - Accettazione con beneficio di inventario: il chiamato mantiene il patrimonio del *de cuius* distinto da proprio e conserva verso l'eredità gli stessi diritti ed obblighi che aveva verso il suo dante causa.
 - Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (a tutela dei creditori del defunto).
 - Azione a tutela dell'erede: petizione di eredità.
- Rinuncia (sempre per iscritto e in forma solenne, revocabile se non è decorso il termine di accettazione)

□ Vicende della delazione

- Indegnità
- Divieto di patti successori (costitutivi, dispositivi, abdicativi) – (art. 458 c.c.)
- Delazione successiva/condizionata: per effetto di un'unica chiamata più soggetto sono destinati a succedere l'uno dopo la morte dell'altro.
 - Sostituzione: ordinaria (il testatore designa un sostituto all'erede se questi non vorrà o potrà accettare)/ fedecommissaria
- Delazione indiretta: il rappresentante acquista la medesima posizione del rappresentato.
 - Rappresentazione: (in assenza di disposizioni sostitutive) i discendenti subentrano nella posizione del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non voglia o non possa accettare.
- Delazione solidale: ciascun successore è chiamato per l'intero in concorso con altri.
 - Accrescimento: in caso di chiamata congiuntiva (in assenza di sostituzione o rappresentazione) e uno dei chiamati non accetta, la quota di chi ha accettato si accresce anche di quella del chiamato che non ha accettato.

Successione legittima

Tipi di successione

- Legittima (*ab intestato*)
- Testamentaria
- Necessaria (successione dei legittimari) (*contra testamentum*)

□ SUCCESSIONE LEGITTIMA (per volontà di legge)

Presupposti

- In caso di morte del *de cuius* senza testamento
- Testamento privo di disposizioni patrimoniali, nullo, annullato, revocato
- Esistenza di testamento di non dispone di tutti i beni del *de cuius* (coesistenza di successione legittima e testamentaria)

Successori legittimi

- Tre ordini di parenti, ciascuno dei quali esclude il successivo
 1. discendenti (legittimi e naturali),
 2. ascendenti legittimi, fratelli e sorelle
 3. parenti collaterali e altri parenti sino al sesto grado
- il coniuge concorre con i primi due ordini ed esclude il terzo.
- Se tali soggetti non esistono o non accettano l'eredità questa si devolve allo Stato (erede necessario che non può rinunciare, ma non risponde mai dei debiti del *de cuius* oltre il valore dei beni e dei legali acquistati)

Successione necessaria

❑ SUCCESSIONE NECESSARIA (in caso di testamento, *contra testamentum*)

In caso di testamento, è prevista a favore di alcune persone (legittimari/riservatari) ai quali la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio in successione, indipendentemente dalle disposizione del testatore.

Si tratta di norme di ordine pubblico, cogenti ed inderogabili.

❑ Legittimari

(nucleo familiare in senso rigoroso e stretto)

- Coniuge superstite
- Figli legittimi o naturali
- Ascendenti legittimi

❑ Quota di legittima

- Quota disponibile: della quale il testatore è libero di disporre
- Quota indisponibile (riserva o legittima): della quale il testatore non poteva disporre in quanto destinata ai legittimari (diritto assoluto che si esplica sui beni ereditari, non diritto di credito nei confronti degli altri successori).

❑ Lesione della legittima

- Lesione della quota di legittima di un patrimonio in conseguenza di atti *inter vivos* (donazioni) o *mortis causa* (testamento)
- In tal caso occorre reintegrare la quota di legittima, mediante la c.d. «riunione fittizia» e le azioni di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni (azione soggetta a prescrizione decennale) e poi eventuale restituzione.
- Legato in sostituzione o in conto di legittima.

Successione testamentaria (1)

TESTAMENTO: atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.).

Negozio giuridico unilaterale, non recettizio, unipersonale, gratuito, revocabile/modificabile, personalissimo e formale.

Disposizioni testamentarie

- Designazione di persona/e determinata/e o determinabile/i (se no nullità della disposizione).
- Si disposizioni soggette a condizioni, termini e modi, però con limiti.
- Può contenere anche disposizioni non patrimoniali.
- Disposizione a favore dell'anima.
- Disposizioni a favore dei poveri.

Forme del testamento (solenni)

- Olografo: redatto, datato e sottoscritto dal testatore di suo pugno
- Pubblico: contenuto in un documento redatto, con le richieste formalità, da un Notaio
- Segreto: consegna solenne di una scheda (non necessariamente autografa, ma sottoscritta dal testatore) contenente le disposizioni testamentarie ad un Notaio che la riceve e la conserva tra i suoi atti
- Internazionale: l. 387/1990 in attuazione della Convenzione di Washington del 1973.

Per la eseguibilità del testamento occorre la sua pubblicazione a cura di un Notaio. Solo il testamento pubblico è immediatamente eseguibile.

Capacità di testare

- Sussiste in presenza della capacità di agire ed ella piena capacità di intendere e di volere.
- Sono incapaci di testare: il minore, l'interdetto, l'incapace naturale. In questi casi il testamento è annullabile.

Capacità di ricevere per testamento

E' più ampia della capacità a testare: include nascituri concepiti e non concepiti, persone giuridiche, enti non riconosciuti.

Successione testamentaria (2)

❑ Invalidità del testamento

▪ Nullità

L'azione di nullità spetta a chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile.

- Per vizio di forma (mancanza di autografia o sottoscrizione nel testamento olografo; negli altri casi mancanza di redazione per iscritto o sottoscrizione di chi deve rivere il testamento)
- Testamento congiuntivo o reciproco
- Per violenza o errore ostativo (sulla dichiarazione)
- Nullità delle singole disposizioni: per difetto di sostanza – difetto di indicazioni.
- Conversione del testamento nullo (solo formale): testamento segreto in olografo se ne ricorrono i requisiti.
- Conferma della disposizione testamentaria nulla (espressa o tacita).

▪ Annulabilità

L'azione di annullabilità spetta a chiunque vi abbia interesse e si prescrive in cinque anni.

- Per vizio di forma (nei casi in cui non è comminata la nullità);
- Per difetto di capacità.
- Annulabilità delle singole disposizioni: vizi di volontà (errore, dolo, violenza)

❑ Revocazione del testamento

- Il testamento è atto revocabile fino all'ultimo momento della vita del testatore. Espressa , tacita (mediante testamento posteriore che contiene disposizioni incompatibili con le precedenti) o presunta (per es. distruzione del testamento olografo o alienazione della cosa legata).
- E possibile la revoca della revoca, ma solo in forma espressa (in tal caso rivivono le disposizioni revocate).
- Revocazione di diritto in caso di: sopravvenienza di figli o discendenti legittimi; riconoscimento di un figlio naturale; ignoranza di avere figli

Altro sulla successione

□ Il legato

- Disposizione *mortis causa* a titolo particolare per cui un soggetto (legatario) succede in uno o più determinati diritti reali o in uno o più rapporti determinati, ma non in una quota del patrimonio del *de cuius*.
- Tipico è il legato testamentario; ma anche legato *ex lege* (assegno vitalizio al figlio naturale non riconoscibile).
- L'acquisto del legato non richiede accettazione, mentre la rinuncia è sempre possibile, ma senza termini o condizioni;
- Figure particolari di legato: sublegato (prestazione a carico di un altro legatario), prelegato (beneficiario è uno degli altri coeredi), legato di cosa altrui (onere con possibilità di corresponsione del giusto prezzo), legato di un credito, legato di liberazione di un debito, legato a favore del creditore del testatore.

□ La comunione ereditaria

- Ricorre quando al *de cuius* succedono più eredi (coeredi) i quali diventano comproprietari dei beni che costituiscono l'eredità (con applicazione delle regole che valgono per la comunione ordinaria).
- In caso di cessione da parte di un coerede della sua quota di eredità, gli altri coeredi hanno diritto di prelazione a parità di prezzo (se non avviene la preventiva notifica, diritto di riscatto degli altri coeredi, c.d. retratto successorio).
- Divisione: amichevole (contrattuale), testamentaria, giudiziale.
- Collazione: figli, discendenti e coniuge che concorrono alla successione devono conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario (in natura o per imputazione del valore) tutti i beni che sono stati loro donati dal *de cuius* in vita (come se si trattasse di un anticipo della successione).